

confine comunale con i territori limitrofi di Zafferana Etnea e di Milo; a nord con quelli di Castiglione di Sicilia e di Piedimonte Etneo e ad est seguendo per un tratto il confine con il Comune di Mascali fino all'altezza della strada provinciale n. 59 e di qui seguendo come demarcazione del vincolo il tracciato della strada stessa verso sud inglobando in esso una fascia dell'ampiezza di metri lineari 200 computati rispetto al ciglio lato valle della strada predetta allo scopo di consentire la veduta del panorama della sottostante vallata dai numerosi punti di vista aperti al pubblico godimento.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente

(221)

dott. arch. Enrico Ambra

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Maletto.

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 14 giugno 1972 ha deliberato con verbale n. 44 di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio comunale di Maletto, verso l'Etna e le sue pendici delimitato: a nord-est dal confine con il confine di Bronte fino all'incrocio con la strada provinciale 159; dal percorso della stessa ad ovest fino all'incontro con la ferrovia circumetnea seguendo per un breve tratto la medesima fino all'altezza dell'acquedotto abbandonato in muratura e ricalcando tutto il suo percorso fino ad incontrarsi con la S.S. 284 per seguire da qui il suo territorio fino al confine sud con il comune di Bronte lungo il cui tracciato si chiude verso sud la delimitazione della zona così vincolata ivi compresi sempre i 200 metri a valle considerati rispetto al percorso della strada provinciale 159 e della S.S. 284;

Considerato che il predetto verbale n. 44 è stato affisso, per il periodo prescritto di tre mesi dall'8 ottobre 1972 al 7 gennaio 1973, presso l'albo comunale di Maletto;

Considerato che il predetto verbale n. 44 è stato depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Accertato che non è pervenuta, entro il termine prescritto dall'art. 3 della citata legge n. 1497, alcuna opposizione avverso il suddetto verbale;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla legge non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Maletto costituisce, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità per le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, mentre i coni dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Maletto, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie si estende verso le pendici dell'Etna, delimitata: a nord-est dal confine con il comune di Bronte fino all'incrocio con la strada provinciale 159, dal percorso della stessa ad ovest fino all'incontro con la ferrovia circumetnea seguendo per un breve tratto la medesima fino all'altezza dell'acquedotto abbandonato in muratura e ricalcando tutto il suo percorso fino ad incontrarsi con la S.S. 284 per seguire da qui il suo tracciato fino al confine sud con il comune di Bronte lungo il cui tracciato si chiude verso sud la delimitazione della zona così vincolata ivi compresi sempre i 200 metri a valle considerati rispetto al percorso della strada provinciale 159 e della S.S. 284.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 44 della seduta del 14 giugno 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al comune di Maletto, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del comune medesimo.

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prendere visione.

La Soprintendenza ai monumenti anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 3 dicembre 1973.

GIUMMARRA

Allegato

(verbale n. 44 del 14 giugno 1972)

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 14 del mese di giugno alle ore 18,30, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 7 giugno 1972, si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

5) MALETTO - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale;

(Omissis)

La Commissione

Considerato che il territorio comunale di Maletto costituisce, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo,

delibera

a maggioranza col voto favorevole dei signori: arch. Enrico Ambra - Presidente; arch. Paolo Paolini - v. Presidente; dott. Alberto Colaianni - componente; dott. Lorenzo Leonardi - componente; arch. Gaetano Ficara - componente; dott. Placido Gimbo - componente; di sottoporre a vincolo ai sensi dell'articolo 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del comune di Maletto verso l'Etna e le sue pendici delimitato: a nord-est dal confine con il comune di Bronte fino all'incrocio con la strada provinciale 159, dal percorso della stessa ad ovest fino all'incontro con la ferrovia circumetnea seguendo per un breve tratto la medesima fino all'altezza dell'acquedotto abbandonato in muratura e ricalcando tutto il suo percorso fino ad incontrarsi con la S.S. 284 per seguire da qui il suo tracciato fino al confine sud con il comune di Bronte lungo il cui tracciato si chiude verso sud la delimitazione della zona così vincolata ivi compresi sempre i 200 metri a valle considerati rispetto al percorso della strada provinciale 159 e della S.S. 284.

Il Sindaco di Maletto, sig. Vincenzo Capizzi, esprime voto contrario in quanto pur condividendo le finalità del vincolo non è d'accordo sulla opportunità di includere nel vincolo l'ulteriore striscia di 200 metri lineari verso valle considerati rispetto al tracciato della strada provinciale 159 e della S.S. 284.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente

dott. arch. Enrico Ambra

(222)

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Bronte.

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947 n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 14 giugno 1972, ha deliberato con verbale n. 44, di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio comunale di Bronte verso l'Etna e le sue pendici delimitato: a nord-est dal confine con il Comune di Randazzo, a nord-ovest dalla S.S. 120 per il tratto compreso tra il confine con il Comune di Randazzo ed il bivio con la Regia Trazzera Bronte-Floresta impropriamente considerata come strada provinciale 159 che passa tra la contrada Sorge e la contrada Casitta fino al confine nord del Comune di Maletto la cui demarcazione delimita anche per il lato sud-ovest tutta l'estensione del primo tratto del territorio di Bronte compresa tra i Comuni di Randazzo e di Maletto, includendo in detto vincolo anche i 200 metri a valle della Regia Trazzera e della S.S. 120;

Considerato che l'imposizione del vincolo comprende anche la zona del territorio di Bronte posta a sud di Maletto la cui estensione è delimitata: a nord-est dal confine col Comune di Maletto fino all'incrocio con la S.S. 284, a nord-ovest dal tracciato della medesima fino alla contrada Pomaro per seguire da qui la strada ferrata secondo il più breve tratto di raccordo tra le curve a monte di Bronte, come meglio indicato in planimetria scala 1:25.000, seguendo quindi per un breve tratto la strada ferrata fino alla contrada Saitta e da questa secondo la tangente alla strada ferrata stessa tracciata dalla curva S.S. 284 prima del Cimitero per proseguire di nuovo da qui lungo il percorso della S.S. 284 fino al confine del Comune di Adrano lungo il cui tracciato si chiude verso sud la delimitazione della zona vincolata relativa alla estensione del secondo tratto del territorio di Bronte proteso verso l'Etna, ivi compresi sempre i 200 metri a valle della S.S. 284 come peraltro ugualmente considerati nei confronti dei territori vincolati dei comuni limitrofi;

Considerato che il predetto verbale n. 44 è stato affisso per il periodo prescritto di tre mesi dal 5 ottobre 1972 al 4 gennaio 1973 presso l'Albo comunale di Bronte;

Considerato che il predetto verbale n. 44 è stato depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Accertato che non è pervenuta, entro il termine prescritto dall'articolo 3 della citata legge n. 1497, alcuna opposizione avverso il suddetto verbale;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge, non significa assoluto divieto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla